

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI

Per l'attuazione di attività di studio e ricerca sul fenomeno delle dipendenze e per il supporto all'Osservatorio Epidemiologico Nazionale delle Dipendenze

TRA

Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito denominato Dipartimento Antidroga), con sede in Roma, C.F. 80188230587, rappresentato dal Coordinatore dell'Ufficio Tecnico-Scientifico e Affari Generali, Cons. Avv. Patrizia De Rose

e

L'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato IFC-CNR), con sede e domicilio fiscale in via Moruzzi 1, 56124 Pisa, C.F. 80054330586 agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore dell'Istituto Dott. Giorgio Iervasi

PREMESSO CHE

- il Dipartimento Antidroga, istituito con DPCM 20 giugno 2008 e incardinato con DPCM 29 ottobre 2009 nelle strutture generali permanenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga;
- il Dipartimento Antidroga ha tra le sue funzioni, individuate all'art. 2 del DM 20 novembre 2012, tra le altre, quella di:
 - promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e alcolodipendenze correlate di cui al citato D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e s.m.i.;
 - promuovere e realizzare attività di collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore;
 - provvedere alla preparazione e alla stesura della Relazione al Parlamento in materia di dipendenze;
 - promuovere finanziare e coordinare attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol;
- il CNR, come definito all'art. 1 dello Statuto, emanato con Provvedimento del Presidente n. 24 prot. 23646 del 07/04/2015, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione;
- il CNR, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto medesimo, è "ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche"; il CNR, inoltre, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto sopra citato, ha tra gli

obiettivi istituzionali, anche quello di "fornire attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico al Governo, e alle amministrazioni pubbliche nonché servizi a terzi in regime di diritto privato";

- presso il CNR e all'interno del Dipartimento di scienze biomediche opera l'"Istituto di Fisiologia Clinica" (IFC) che ha documentate e consolidate competenze in progettazione e conduzione di studi di epidemiologia clinica e di popolazione, attraverso l'utilizzo di avanzati strumenti di biometria e statistica medica, di metodi per la sorveglianza epidemiologica, di grandi survey di popolazione e di studi campionari;
- la Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC-CNR) conduce due survey di rilevanza nazionale sul consumo di sostanze psicoattive, una rivolta alla popolazione studentesca che, a partire dal 1995, viene realizzata con cadenza annuale e l'altra rivolta alla popolazione generale con cadenza biennale dal 2001;
- IFC-CNR, dunque, dispone di esperienza ventennale e competenze tecnico-scientifiche per il monitoraggio epidemiologico del fenomeno dei comportamenti di dipendenza e in passato ha più volte prestato supporto e collaborazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai vari Ministeri competenti in materia e ad altre Amministrazioni regionali e locali, oltre che ad enti e agenzie europee, come l'European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) di Lisbona;
- I dati raccolti negli anni attraverso la realizzazione di tali studi sono stati oggetto di pubblicazioni su libri e riviste, di report per gli Osservatori regionali e territoriali sulle droghe e tossicodipendenze e di numerosi interventi a convegni e seminari nazionali ed internazionali (vedi elenco allegato al Progetto Esecutivo).

PRESO ATTO, che gli studi suddetti, protetti da marchio registrato di cui è titolare esclusivo il CNR, grazie alla periodicità e continuità con cui vengono realizzati garantiscono la possibilità di monitorare i trend storici di utilizzo e, dunque, valutare l'impatto di politiche e interventi normativi sulle droghe a livello nazionale dal 1995 per i dati sulla popolazione studentesca e dal 2001 per quelli sulla popolazione generale;

CONSIDERATA l'importanza del monitoraggio sul lungo periodo per una migliore comprensione del fenomeno e delle sue dinamiche, il Dipartimento Antidroga intende mettere a punto un sistema di raccolta e di elaborazione dati sul consumo di sostanze psicoattive e promuovere studi di popolazione e ricerche in tale ambito, avvalendosi delle risorse a tal fine disponibili sul capitolo **787 - CDR 14**;

PRESO ATTO che l'esclusiva titolarità degli studi e dei relativi dati in capo al CNR garantisce la possibilità di monitorare i trend storici di utilizzo a livello nazionale e di specifico interesse del DPA ai fini del presente Accordo;

RITENUTO che l'avvio di una collaborazione tra il Dipartimento Antidroga e il CNR costituisca il modo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione dei fini istituzionali e degli obiettivi comuni sopra descritti e degli adempimenti richiesti;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO che il presente Accordo sensi dell'art. 5, comma 6, lett. c) del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non rientra nell'ambito di applicazione del Nuovo Codice degli Appalti, in quanto l'IFC-CNR non svolge sul mercato aperto l'attività interessata dalla cooperazione;

CONSIDERATO che l'Accordo stabilisce una collaborazione tra soggetti pubblici finalizzata al conseguimento di obiettivi comuni e che è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

DATO ATTO che in data 27 giugno 2016 si è svolta una riunione di coordinamento tra rappresentanti del Dipartimento Politiche Antidroga e di IFC-CNR avente per oggetto: (i) la valutazione di un'ipotesi di "scheda sintetica preliminare" da predisporre a cura di IFC-CNR sulla base della quale verrà successivamente sviluppato il Progetto Esecutivo inerente il presente Accordo; (ii) l'individuazione delle linee di ricerca e delle specifiche attività di studio da realizzare; (iii) le modalità di erogazione delle risorse finanziarie e delle procedure di valutazione, controllo e diffusione dei risultati;

DATO ATTO che IFC-CNR, sulla base delle indicazioni emerse negli incontri suddetti, ha elaborato e trasmesso al Dipartimento Politiche Antidroga in data 18 Luglio 2016 la scheda sintetica preliminare allegata al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. n. 6828 del 04 agosto 2016, avente ad oggetto "dichiarazione di congruità risorse in attuazione dell'Accordo DPA-IFC CNR", a firma del Direttore di IFC-CNR;

Il Dipartimento Politiche Antidroga ed l'IFC-CNR

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Il contenuto delle premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Attività delle Parti)

1. Il Dipartimento e IFC-CNR intendono avviare una collaborazione sistemica e di integrazione conoscitiva e professionale quale mezzo più efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso per la realizzazione degli obiettivi comuni nel settore delle dipendenze. A tal fine intendono promuovere studi e ricerche nel campo delle dipendenze, in particolare in relazione alle attività di monitoraggio del fenomeno.
2. Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a collaborare, per tutta la durata del presente Accordo operativo, per lo sviluppo ed il potenziamento di un sistema di raccolta ed elaborazione dati e per l'attivazione di studi di popolazione e ricerche sul consumo di sostanze psicoattive, così come meglio specificato nel Progetto Esecutivo.
3. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo operativo, nello specifico:
 - il Dipartimento Antidroga cura, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, le attività di coordinamento funzionali all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica dei risultati raggiunti; il Dipartimento Antidroga svolge gli adempimenti amministrativo-contabili ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 787 - CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Il CNR, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, coordina e gestisce le attività di ricerca e di studio, definite nel Progetto Esecutivo, trasmettendone i risultati al Dipartimento Antidroga secondo i tempi e le modalità ivi indicate;
 - Il CNR trasmette al Dipartimento Antidroga una relazione finale relativa ai risultati conseguiti e alle spese sostenute.
4. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo l'IFC-CNR si impegna ad elaborare e trasmettere al Dipartimento Politiche Antidroga un Progetto Esecutivo, redatto ai sensi della scheda sintetica preliminare in allegato, che sarà approvato, salvo modifiche, entro cinque giorni dalla ricezione.

Art. 3

(Risorse finanziarie)

1. Per l'attuazione del presente Accordo, il Dipartimento Politiche Antidroga, previa verifiche dell'effettiva consistenza di cassa, renderà disponibile - a valere sul capitolo 787 - CDR 14 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri E.F. 2016 - una somma pari ad euro 724.649,00 (settecentoventiquattromilaseicentoquarantanove/00), non assoggettabile ad IVA, a titolo di rimborso delle spese necessarie all'espletamento delle attività previste; attraverso tale rimborso, IFC-CNR potrà provvedere a coprire spese di trasferta del proprio personale solo se direttamente imputabili, in modo documentato, alle attività del presente Accordo.
2. L'erogazione dei fondi da parte del Dipartimento Politiche Antidroga avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. 50%, pari ad euro 362.324,50, a titolo di somma erogata in esito agli adempimenti di competenza degli organi di controllo relativi al presente Accordo, previa approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 2 ed emissione di nota di addebito da parte di IFC- CNR;
 - b. 30%, pari ad euro 217.394,70, erogato alla scadenza dei primi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, previa illustrazione delle attività svolte nel periodo di riferimento, rendicontazione delle spese sostenute a fronte della prima quota erogata ed emissione di ulteriore nota di addebito da parte di IFC- CNR;
 - c. 20% a saldo, pari ad euro 144.929,80, previa stesura di una relazione consuntiva finale delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute a fronte degli importi percepiti.
3. Le somme saranno accreditate su contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 167369 intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, così come richiesto dal Direttore dell'IFC CNR con nota nr. 6420 del 20 luglio 2016.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto Esecutivo allegato al presente atto, IFC-CNR cofinanzierà le attività di ricerca per un totale massimo di euro 240.899,00 (duecentoquarantamilaottocentonovantanove/00) come quota parte dei costi del personale ad essa dedicato.

Art. 4

(Valutazione dei risultati)

1. Il Dipartimento Politiche Antidroga provvede alla verifica dei risultati finali e dei costi sostenuti, redigendo a consuntivo un'ideonea certificazione di regolarità.

Art. 5

(Responsabili del procedimento e referenti per l'attuazione e la prevenzione dei rischi corruttivi)

1. I Responsabili del procedimento scaturente dall'attuazione del presente Accordo, in conformità alla Legge 241/1990, sono individuati:
 - a. per il Dipartimento Politiche Antidroga: il Dirigente Coordinatore Servizio I' "Osservatorio Nazionale Dipendenze e Rapporti Internazionali", dott.ssa Elisabetta Simeoni;
 - b. per IFC-CNR: il Direttore, dr. Giorgio Iervasi.
2. Le funzioni di referenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della normativa vigente sono svolte, per quanto di competenza, dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 6

(Responsabile Scientifico)

1. Responsabile scientifico del progetto esecutivo è la dott.ssa Sabrina Molinaro, Responsabile della Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari di IFC-CNR.

Art. 7

(Durata)

1. Il presente Accordo avrà la durata di 15 mesi, ed è rinnovabile/prorogabile previo accordo scritto tra le Parti. Eventuali rinnovi e/o proroghe saranno concordate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

Art. 8

(Responsabilità civile)

1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9

(Copertura assicurativa)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 10

(Obbligo di riservatezza e tutela della privacy)

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 11

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione)

1. IFC-CNR si impegna ad individuare le risorse da impegnare ai fini del presente Accordo sulla base degli indirizzi generali e degli orientamenti illustrati nel progetto esecutivo, elaborato anche in coerenza con le vigenti disposizioni normative, le specifiche indicazioni ed i Piani predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nella PA.

Art. 12

(Recesso)

1. Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e fatta salva la corresponsione di quanto dovuto in relazione alle attività già svolte fino al momento della formale comunicazione di recesso e alle somme impegnate dalle amministrazioni interessate come evidenziate dai documenti contabili agli atti.

Art. 13

(Modifiche)

1. Le Parti potranno apportare, di concerto ed esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo, in particolare alle attività e al piano delle risorse, per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, fermo restando il totale complessivo di cui al presente atto.
2. I documenti di modifica sono inviati ai competenti organi di controllo.

Art. 14

(Proprietà ed utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

1. I diritti d'autore e di sfruttamento economico dei risultati delle attività svolte in modo congiunto da IFC-CNR e Dipartimento Antidroga, nonché gli eventuali brevetti che potranno risultare dal lavoro di ricerca appartengono, in egual misura, ad entrambe le Parti.

2. I risultati degli studi svolti in collaborazione dai contraenti, secondo lo spirito del presente Accordo, potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, purché sia sempre riconoscibile la provenienza degli stessi dalla presente attività di collaborazione.
3. In ogni caso, le Parti sono obbligate a citare l'attività di collaborazione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
4. Nel caso specifico di diritti d'autore e di sfruttamento economico di studi già di proprietà intellettuale di IFC-CNR e già protetti da marchi registrati, con le relative metodologie, essi ed i relativi database rimarranno in ogni caso di proprietà di IFC-CNR.
5. I risultati delle analisi e gli studi prodotti in attuazione del presente Accordo si considereranno ceduti in licenza non esclusiva e non trasferibile ed il CNR manterrà la disponibilità di utilizzarli, senza profili di sfruttamento economico, per altre finalità legate a progetti istituzionali di ricerca.

Art. 15

(Divieto di cessione)

1. Il presente atto non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 16

(Legge applicabile e Foro competente)

1. Il presente atto è regolato dalla Legge dello Stato Italiano. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivante dal presente Atto, sono tenute ad osservare e rispettare quanto previsto dai rispettivi Codici Etici.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente atto.
4. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, sarà competente il giudice ordinario o amministrativo, in relazione alla materia oggetto del contendere.

Art. 17

(Firma digitale, imposta di bollo e registrazione)

1. Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'art. 15, comma 2 bis, della L. n.241/1990.
2. Il presente atto, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art.18

(Disposizioni finali)

1. Il presente atto sarà inviato agli organi competenti per i controlli previsti dalle disposizioni normative vigenti ed avrà efficacia dal momento della sua registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

ROMA, Li 7 settembre 2016

p. la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Antidroga

Il Coordinatore dell'Ufficio
Tecnico-Scientifico e Affari Generali

Cons. Patrizia De Rose
firmato digitalmente
Cons. Patrizia De Rose

p. l'Istituto di Fisiologia Clinica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche

il Direttore

Dr. Giorgio Iervasi

IERVASI GIORGIO
07.09.2016 19:15:44 CEST